# IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Augusto ROLLANDIN

# IL DIRIGENTE ROGANTE Massimo BALESTRA

\_\_\_\_\_\_

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 21 dicembre 2012

In Aosta, il giorno ventuno (21) del mese di dicembre dell'anno duemiladodici con inizio alle ore otto e quattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

#### LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

## Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente Giuseppe ISABELLON Leonardo LA TORRE Albert LANIECE Ennio PASTORET Marco VIERIN Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'Istruzione e Cultura sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione e che l'Assessore Manuela ZUBLENA interviene alle ore 8.08 dopo l'approvazione della deliberazione n. 2436.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

#### **10 2482** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA AI SENSI DELL'ART. 67 DELLA L.R. 54/1998 E DELL'ART. 2BIS DELLA L.R. 48/1995 TRA LA REGIONE VALLE D'AOSTA E IL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI, AVENTE PER OGGETTO IL PATTO DI STABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE DALL'ANNO 2013. ABROGAZIONE DELLA DGR N. 3810 DEL 19/12/2008.

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, ricorda che il Patto di stabilità e di crescita, introdotto in anni recenti dalla legislazione statale, trae origine dal processo di integrazione economica e monetaria europea e non concerne unicamente gli equilibri finanziari del bilancio degli stati nazionali, ma coinvolge altresì le istituzioni del sistema delle autonomie territoriali, cioè Regioni, Province e Comuni.

Sottolinea che tale coinvolgimento richiede al sistema delle autonomie di programmare la propria finanza al fine di partecipare alla realizzazione degli equilibri complessivi della finanza pubblica.

Ricorda che sulla base dello Statuto speciale (legge costituzionale n. 4/1948) e della successiva normativa nazionale (in particolare la legge costituzionale n. 2/1993, che assegna alla Regione competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, e la legge n. 537/1993 che ha posto a carico della Regione i trasferimenti spettanti agli enti locali), la Regione autonoma Valle d'Aosta è diventata il preminente riferimento degli enti locali valdostani, sia dal punto di vista istituzionale sia dal punto di vista finanziario.

Evidenzia che, alla luce di queste responsabilità e competenze, la Regione sin dall'anno 2002 ha rivendicato a se stessa la definizione delle linee del Patto di stabilità regionale, assumendo gli elementi fondamentali desumibili dalla normativa nazionale al fine di adattarli alle specificità regionali.

Sottolinea che, nella fase attuale, è necessario tenere conto delle più cogenti limitazioni derivanti dai vincoli statali al fine di concorrere all'obiettivo di contenimento determinato in termini complessivi a livello nazionale.

Richiama quindi la legge regionale 16 luglio 2002, n. 14, ed in particolare l'art. 11, con il quale è stato introdotto il Patto di stabilità per gli enti locali valdostani per il triennio 2002/2004, diretto ad impegnare le amministrazioni locali a conseguire un miglioramento dei saldi di bilancio e a ridurre il finanziamento in disavanzo delle spese, nonché la legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 ed in particolare l'art. 8 che ha esteso la suddetta normativa al triennio 2003/2005.

Evidenzia che, successivamente, il Patto di stabilità per gli enti locali valdostani è stato normato dall'art. 8 della l.r. 19.12.2005, n. 34, il cui contenuto è stato trasfuso, ad opera della l.r. 24.12.2007, n. 34 (art. 2, comma 1), nell'art. 2bis della l.r. 20.11.1995 n. 48, ora integrato dall'art. 8, comma 14, della l.r. 21.11.2012, n. 31 (*Legge finanziaria per gli anni 2013/2015*), che ha disciplinato il Patto di stabilità, senza più limiti temporali, prevedendo:

- il principio per cui gli enti locali della Regione concorrono con la Regione e con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;
- il disposto secondo cui, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivono, con le modalità dell'intesa di cui all'articolo 67 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), un accordo per il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei vincoli e degli obblighi previsti dal Patto di stabilità per il riequilibrio della finanza pubblica;

• la competenza della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sentita la competente Commissione consiliare permanente, a stabilire, tenuto conto delle spese correlate all'esercizio delle funzioni devolute dalla Regione al sistema degli enti locali in ambito socio-assistenziale, criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto di stabilità per gli enti locali della Regione, ivi compresa l'introduzione di misure a carico degli enti inadempienti.

Richiama le deliberazioni della Giunta regionale n. 1195 del 31/03/2003, n. 858 del 24/03/2006 e n. 3810 del 19/12/2008 concernenti l'approvazione del Protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 67 della l.r. 54/1998, dell'art. 8 della l.r. 34/2005 e dell'art.2bis della l.r. 48/1995 tra la Regione Valle d'Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali avente per oggetto il Patto di stabilità degli enti locali della Regione, con la quale sono stati definiti prima per il periodo 2002-2005, poi per il triennio 2006/2008 ed infine dall'anno 2009 e seguenti gli obiettivi del Patto ed i soggetti coinvolti.

Richiama inoltre le deliberazioni della Giunta regionale n. 1196 del 31/03/2003, n. 742 del 15/03/2004, n. 881 del 25/03/2005, n. 859 del 24/03/2006 (e PD 1027 del 13/03/2007), n. 458 del 23/02/2007, n. 715 del 14/03/2008, n. 3812 del 19/12/2008 (n. 3822 del 30/12/2009), n. 3823 del 30/12/2009, (n. 3746 del 30/12/2010), n. 3748 del 30/12/2010 e n. 3193 del 30/12/2011 ad oggetto "Approvazione della disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali della Regione", con le quali sono stati definiti criteri e modalità per il raggiungimento di tali obiettivi e individuati gli indicatori utili a misurarne il raggiungimento per gli anni dal 2002 al 2012.

Richiama infine le deliberazioni della Giunta regionale n. 3976 dell'8/11/2004 ad oggetto "Approvazione di un Protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali per la costituzione del "Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali della Valle d'Aosta" e n. 2604 del 5/09/2008 ad oggetto "Approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali per il rinnovo del "Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali della Valle d'Aosta", con la quale il Comitato, organismo tecnico-politico con funzioni consultive e propositive in materia di finanza e contabilità degli enti locali, è stato rinnovato.

Rileva che il Comitato, in base a quanto previsto nel regolamento per il funzionamento si articola in due Sezioni: finanza e contabilità.

Evidenzia che tra le funzioni della Sezione finanza del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali della Valle d'Aosta, ai sensi del Protocollo d'intesa, è ricompresa la definizione e lo sviluppo della Disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali della Regione, anche mediante il monitoraggio dei dati e l'analisi delle relative risultanze e la formulazione di proposte per il superamento delle eventuali problematiche emerse.

Sottolinea che il Coordinatore del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile, che svolge anche la funzione di Coordinatore della Sezione finanza, ha evidenziato che nell'ambito della Sezione:

• sono state analizzate l'attuale disciplina del Patto e le problematiche emerse dalla normativa statale;

- si è preso atto che il nuovo Patto deve tenere conto delle sempre più cogenti limitazioni derivanti dai vincoli statali ed in particolare dal disposto dell'art. 32, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) che, pur riconoscendo la competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale, a definire le modalità attuative del Patto di stabilità interno, prevede tuttavia che debba essere garantito l'obiettivo di contenimento determinato in termini complessivi a livello nazionale;
- ♦ è stata valutata, quindi, la necessità di rivedere il contenuto dell'intesa e della disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali valdostani, nell'ottica della piena responsabilizzazione degli stessi al processo di risanamento e razionalizzazione della finanza pubblica ed in particolare a quello del controllo della spesa come richiesto dallo Stato ai diversi comparti della pubblica amministrazione e conseguentemente di abrogare, a far data dal 1° gennaio 2013, la deliberazione della Giunta regionale n. 3810 in data 19 dicembre 2008, con la quale era stato approvato il Protocollo di intesa a partire dall'anno 2009;
- è stato pertanto definito il Protocollo d'intesa a partire dall'anno 2013, allegato alla presente deliberazione, che non ha limiti temporali, salva la possibilità di richiesta di rettifica o revoca da entrambe le parti, e che potrà pertanto essere modificato nel corso degli anni, su iniziativa della Giunta regionale e/o del Consiglio permanente degli enti locali

Fa presente che la legge 183/2011 prevede, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte di Province e Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, di comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti. La medesima disposizione stabilisce che le Regioni a statuto speciale, che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale, definiscono per gli enti locali dei rispettivi territori le modalità attuative del Patto di stabilità interno, nell'ambito degli accordi tra Stato e Regione per la definizione del Patto regionale da concludersi entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di Patto di stabilità interno.

Evidenzia che allo stato attuale non è stato ancora formalizzato l'accordo con lo Stato nell'ambito del quale viene verificata altresì la quantificazione del concorso degli enti locali valdostani agli obiettivi nazionali del contenimento della finanza pubblica.

Sottolinea, tuttavia, l'importanza e la necessità che il Protocollo d'intesa sia approvato entro la data del 31 dicembre al fine di permettere l'applicazione delle norme regionali in materia di Patto di stabilità dall'anno 2013.

Precisa che, laddove a seguito di modificazioni normative o di diversa pattuizione tra lo Stato e la Regione dovessero mutare le regole del Patto di stabilità interno, si provvederà ad effettuare le necessarie modifiche in corso d'anno.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Augusto Rollandin;
- considerata l'importanza che il Protocollo di intesa sia approvato entro la data del 31 dicembre al fine di permettere l'applicazione delle norme regionali in materia di Patto di stabilità dall'anno 2013;
- rilevata la necessità di seguire la procedura dell'intesa prevista dall'art. 67 della l.r. 54/1998 e dall'art. 2bis, comma 2, della l.r. 48/1995;
- esaminato il Protocollo d'intesa dall'anno 2013;
- preso atto che in data 18 dicembre 2012 è stata raggiunta l'intesa sulla presente proposta di deliberazione con il Consiglio Permanente degli enti locali, ai sensi dell'art. 67 della l.r. 54/1998;
- preso atto del parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione espresso in data 19 dicembre (prot. n. 9369 pervenuto in data 20 dicembre 2012) dalla competente Commissione consiliare, ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, art. 2 bis:
- su proposta della Sezione finanza del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali della Valle d'Aosta;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012, concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2012/2014, con attribuzione alla strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;
- visto il parere di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Dirigente della struttura Finanza e contabilità enti locali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare l'allegato Protocollo d'intesa ad oggetto "PROTOCOLLO DI INTESA AI SENSI DELL'ART. 67 DELLA L.R. 54/1998 E DELL'ART. 2BIS DELLA L.R. 48/1995 TRA LA REGIONE VALLE D'AOSTA E IL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI, AVENTE PER OGGETTO IL PATTO DI STABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE DALL'ANNO 2013.";
- 2. di abrogare, a far data dal 1° gennaio 2013, la deliberazione della Giunta regionale n. 3810 in data 19 dicembre 2008 per le motivazioni evidenziate in premessa;
- 3. di dare atto altresì che, laddove a seguito di modificazioni normative o di diversa pattuizione tra lo Stato e la Regione dovessero mutare le regole del Patto di stabilità interno, si provvederà ad effettuare le necessarie modifiche in corso d'anno al Protocollo d'intesa di cui al precedente punto 1.

#### Allegato alla deliberazione n. 2482 in data 21/12/2012

Protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 67 della l.r. 54/1998 e dell'art. 2bis della l.r. 48/1995 tra la Regione Valle d'Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali, avente per oggetto il Patto di stabilità degli enti locali della Regione dall'anno 2013.

## La Disciplina nazionale del Patto di stabilità interno

La Disciplina nazionale del Patto di stabilità interno è contenuta, per gli anni 2012, 2013 e successivi, nella legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), che prevede il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle Province nonché dei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, anche di quelli con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti. La determinazione della popolazione di riferimento è effettuata sulla base del criterio previsto dall'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ossia considerando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati ISTAT (per l'anno 2013 la popolazione è rilevata al 31 dicembre 2011). La norma prevede altresì che le Regioni a statuto speciale concordino, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti e che provvedano alle finalità correlate al Patto di stabilità interno degli enti locali; in caso contrario, si applicano per gli enti locali dei rispettivi territori le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di Patto di stabilità interno.

Malgrado allo stato attuale non sia stato ancora formalizzato l'accordo con lo Stato circa la quantificazione del concorso degli enti locali valdostani agli obiettivi nazionali di contenimento della finanza pubblica, si ritiene comunque necessario addivenire ad una intesa sulla Disciplina del Patto di stabilità al fine di consentire agli enti locali coinvolti nella manovra, la programmazione per l'anno 2013, fatta salva la possibilità di intervenire, in un secondo tempo e, se del caso con le opportune modifiche.

# Il disegno e le fasi di attuazione del primo decennio di applicazione del Patto di stabilità interno per gli enti locali della Valle d'Aosta e gli elementi di prospettiva dall'anno 2013

Per le finalità relative all'adozione del Protocollo di intesa tra Regione ed enti locali della Valle d'Aosta è opportuno richiamare alcuni elementi dell'esperienza pregressa.

Il Protocollo d'intesa a partire dall'anno 2009 si muoveva sulla linea di una sostanziale continuità negli obiettivi e nelle procedure di attuazione come definiti negli anni trascorsi, in particolare dal *Protocollo d'intesa tra la Regione Valle d'Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali avente per oggetto il Patto di stabilità degli enti locali della Regione* (deliberazioni della Giunta regionale n. 1195/2003 e n. 858/2006) e dal *Protocollo d'intesa tra la Regione Valle d'Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali per la costituzione del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali della Valle d'Aosta* (deliberazioni della Giunta regionale n. 3976/2004 e n. 2604/2008) nonché dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1196/2003, n. 742/2004, n. 881/2005, n. 4691/2005 (con DGR n. 1374/2006), n. 859/2006 (con PD n. 1027/2007), n. 458/2007, n. 715/2008,

n. 3812/2008 (con DGR n. 3822/2009), n. 3823/2009 (con DGR n. 3746/2010), n. 3748/2010 e n. 3193/2011 relative alla Disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali della Regione per gli anni dal 2002 al 2012.

Tale Disciplina, applicata a tutti i Comuni della Regione, prevedeva il raggiungimento degli obiettivi del saldo finanziario e della riduzione del debito; per le Comunità montane inoltre stabiliva, dopo una iniziale fase sperimentale, una specifica e peculiare Disciplina.

Per la definizione del nuovo Patto di stabilità a partire dall'anno 2013, in primo luogo va ribadita la compartecipazione da parte del sistema regionale e locale della Valle d'Aosta agli obiettivi di risanamento e razionalizzazione della finanza pubblica, ed in particolare a quello del controllo della spesa come richiesto dallo Stato ai diversi comparti della pubblica amministrazione.

Il nuovo Patto deve, tuttavia, tenere conto delle sempre più cogenti limitazioni derivanti dai vincoli statali ed in particolare dal disposto dell'art. 32, comma 13, della legge 183/2011 che, pur riconoscendo la competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale, di definire le modalità attuative del Patto di stabilità interno, prevede tuttavia che debba essere garantito l'obiettivo di contenimento determinato in termini complessivi a livello nazionale.

Nell'ottica della piena responsabilizzazione degli enti locali in ordine a tale processo di risanamento: a) viene confermata l'estensione della Disciplina del Patto agli enti locali della Regione e, in prospettiva, alle costituende nuove forme associative; b)viene prevista una Disciplina basata sul concetto di saldo obiettivo e di saldo finanziario di competenza mista, come previsto dalla vigente normativa dello Stato; c) viene confermato l'obiettivo della riduzione del debito.

In secondo luogo va riconfermato il metodo della condivisione degli obiettivi nei rapporti tra Regione ed enti locali della Valle d'Aosta e il principio di solidarietà tra gli enti locali stessi per il raggiungimento dei saldi finanziari.

Pur non essendo previsto dalla normativa, si conviene di dare all'intesa un respiro pluriennale, perché la Regione e gli enti locali possano procedere congiuntamente ad una valutazione dei suoi effetti nel tempo. La stessa potrà, pertanto, essere modificata nel corso degli anni, su iniziativa della Giunta regionale e/o del Consiglio permanente degli enti locali, anche laddove a seguito di modificazioni normative o di diversa pattuizione tra lo Stato e la Regione dovessero mutare le regole del Patto di stabilità interno.

Alla luce di tali premesse, vengono definiti i seguenti punti:

## Ambito del Protocollo d'intesa e procedure di attuazione

Come per il periodo passato il Protocollo d'intesa tra Regione e Consiglio permanente degli enti locali è diretto a individuare gli elementi costitutivi della pattuizione. Spetterà alla Giunta regionale effettuare con proprie deliberazioni la determinazione, tenuto conto delle spese correlate all'esercizio delle funzioni devolute dalla Regione al sistema degli enti locali in ambito socio-assistenziale, dei criteri e delle modalità per il raggiungimento degli obiettivi del Patto regionale, la precisa definizione degli indicatori atti a misurare il raggiungimento di tali obiettivi, la fissazione delle misure/azioni necessarie a favorirne il rispetto, la pubblicità e il monitoraggio dei dati acquisiti. Gli atti amministrativi che la Giunta regionale intenderà adottare saranno assunti con le modalità previste dall'art. 2bis della l.r. 48/1995. A tal fine la Giunta regionale si avvarrà delle

proposte del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali della Valle d'Aosta e, in particolare, della Sezione finanza.

#### Soggetti destinatari del Patto di stabilità

La Disciplina del Patto di stabilità interno rimane estesa, seppur in maniera differenziata, a tutti gli enti locali della Valle d'Aosta e alle loro forme associative, confermando in parte l'indirizzo assunto nei precedenti Protocolli d'intesa; risultano diversificati i soggetti assoggettati ai due differenti obiettivi.

#### Obiettivi del Patto di stabilità

Al fine del raggiungimento del Patto di stabilità vengono previsti i seguenti obiettivi:

## 1. Il raggiungimento del "saldo obiettivo"

L'obiettivo complessivo degli enti locali della Regione, che sarà verificato in sede di accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 32, commi 11 e 13, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è calcolato, come a livello nazionale, sulla base della media della spesa corrente riferita ad un determinato periodo, moltiplicata per una percentuale, tenuto conto dell'onere derivante dalle spese sostenute in ambito socio-assistenziale.

Gli enti locali devono conseguire un obiettivo individuale tale per cui il complesso di ciascun obiettivo sia pari ad un valore non inferiore all'importo dell'obiettivo del comparto degli enti locali.

La Regione si pone, in tal senso, come unico interlocutore tra lo Stato e gli enti locali valdostani, riservandosi altresì le competenze in merito alla verifica del raggiungimento dell'obiettivo nonché agli interventi nel caso di mancato rispetto dello stesso.

Il saldo finanziario di competenza mista rappresenta convenzionalmente l'indicatore del principale obiettivo che gli enti locali devono perseguire: esso, di massima, è rappresentato dalla differenza tra le entrate e le spese calcolata in termini di accertamenti/impegni della gestione corrente e in termini di riscossioni/pagamenti, relativi sia alla gestione di competenza sia alla gestione residui, della parte in conto capitale.

Gli enti assoggettati a tale obiettivo, l'entità dell'obiettivo individuale e complessivo nonché l'analitica individuazione delle entrate e delle spese che configurano il *saldo finanziario di competenza mista*, saranno stabiliti da atti deliberativi della Giunta regionale aventi per oggetto la specifica disciplina del Patto con riferimento ai singoli anni considerati.

#### 2. La riduzione del "debito"

Si conferma come secondo obiettivo da perseguire la riduzione o quanto meno il mantenimento del debito complessivo, anche in rapporto a indicatori significativi della situazione finanziaria degli enti. Questo obiettivo è diretto a richiamare l'ente locale a tenere costantemente sotto controllo la propria posizione debitoria. Esso costituisce una sollecitazione a porre in essere azioni volte alla ricerca di mezzi di finanziamento delle spese in conto capitale alternativi all'indebitamento, quali

utilizzo di risorse proprie in conto capitale, proventi di dismissioni patrimoniali mobiliari o immobiliari, ecc.

#### Natura e implicazioni del Patto di stabilità

Si conferma che per sua natura il Patto di stabilità indica i risultati da perseguire in ordine ai due obiettivi previsti. Esso non è inteso a porre vincoli o obblighi sulle modalità da adottare per il loro raggiungimento. Pertanto le indicazioni della legge regionale e i relativi atti amministrativi non costituiscono requisiti di legittimità dei documenti di bilancio, ma derivano la loro rilevanza dalla comune responsabilità del sistema delle autonomie locali nel caso di mancato raggiungimento dei risultati previsti.

Il Patto di stabilità per gli enti locali della Regione si prefigge quindi una duplice finalità: in primo luogo assicurare il concorso del sistema pubblico locale valdostano agli impegni di stabilità finanziaria assunti dal nostro Paese; in secondo luogo accertare la crescita equilibrata della finanza locale, da valutarsi sia nel suo complesso sia nei singoli casi, rilevando le possibili situazioni di criticità, sofferenza, sperequazione, ed individuando i comportamenti da incentivare e disincentivare. Si ricorda che sotto questo profilo la Regione Valle d'Aosta si confronta con continuità con esperienze analoghe avviate da altri soggetti ad autonomia regionale e provinciale speciale, dove gli obiettivi fondanti del Patto europeo e nazionale sono stati, seppur parzialmente e nei limiti concessi dalla disciplina nazionale, adattati alle specificità locali.

In tal senso viene confermato l'indirizzo precedentemente assunto di demandare a specifiche deliberazioni della Giunta regionale, da adottare con le modalità previste dall'art. 2bis della l.r. 48/1995, l'individuazione delle misure necessarie a favorire il rispetto del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, le quali potranno comunque essere differenziate in relazione al raggiungimento o meno dell'obiettivo complessivo, alla differenziazione per tipologia e dimensione, anche finanziaria, degli enti, nonché all'entità dello sforamento rispetto all'obiettivo.

#### Monitoraggio e pubblicità delle risultanze delle rilevazioni

Viene confermato l'impegno dell'amministrazione regionale a proseguire nella <u>rilevazione</u>, <u>elaborazione e valutazione</u> dei dati finanziari forniti dagli enti locali al fine di monitorare il rispetto dell'obiettivo individuale e complessivo, nonché di dotare il sistema pubblico regionale di un compiuto e continuativo osservatorio sulla finanza locale necessario anche per fornire le opportune indicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli enti locali si impegnano ad assicurare la loro piena collaborazione, specie per quanto riguarda <u>l'inoltro completo, corretto e tempestivo</u> dei dati contabili che verranno di volta in volta richiesti.

Sarà cura della Giunta regionale individuare se e come rendere pubblici i risultati del monitoraggio.